

Spett.le
UFFICIO 3
Direzione generale della programmazione sanitaria e dell'edilizia sanitaria
Ministero della salute
mg.lagana@sanita.it
dgprog@postacert.sanita.it

pc al Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in
favore del Servizio sanitario nazionale
Ministero della salute
dip.programmazione@postacert.sanita.it

Oggetto: *richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione della Legge 8 marzo 2017, n. 24 ed atti conseguenti - Comitato Valutazione Sinistri (CVS)*

In riferimento all'oggetto si rappresenta quanto di seguito.

In Italia, l'erogazione in regime libero professionale delle prestazioni odontostomatologiche, con un percentuale prossima al 95%, avviene attraverso lo "studio odontoiatrico" gestito in forma singola od associata da parte di professionisti iscritti all'Albo degli Odontoiatri oppure attraverso forme organizzative più complesse facenti capo a personalità giuridiche non individuabili con il singolo professionista quali la Società tra professionisti (STP), la Società di capitali, strutture in Franchising, Società a responsabilità limitata.

Tutte le citate forme organizzative, dalle più semplici alle più complesse, sono indicate nel documento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 24 maggio 2016, con la dizione "strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche". Tale documento ha disciplinato i requisiti minimi

per l'esercizio dell'attività odontostomatologica ed è stato a suo tempo redatto da codesta Direzione generale con il supporto di varie realtà del mondo professionale odontoiatrico. Ad oggi, rappresenta, l'unico documento diretto ad uniformare la normativa regionale/provinciale in tema di requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche. Nello stesso documento si fa riferimento ai livelli organizzativi di elevata complessità (Rif. 3.4) che ulteriormente sembrano creare dubbi interpretativi in merito alla dizione di "struttura".

L'articolo 15, comma 2 del Decreto interministeriale del 15 dicembre 2023, n. 232/2023 (in applicazione della Legge 8 marzo n. 24 del 2017), articolo in vigore dal 16/03/2024, stabilisce che la "struttura..... *gestisce il sinistro, avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, proprio o in convenzione, previa individuazione del ruolo e delle funzioni con apposito regolamento o atto organizzativo*".

L'articolo 1, comma 1, lettera h) del citato D.M., articolo in vigore dal 16 marzo 2024, definisce struttura "*la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi*".

Alla luce di quanto sopra riportato, i sindacati di rappresentanza della professione odontoiatrica, ANDI ed AIO, insieme rappresentano l'opportunità di riconsiderare quanto definito a carico degli studi odontoiatrici monoprofessionali, associati e STP monospecialistiche (gestiti

in forma organizzativa semplice) riguardo al CVS poiché tali realtà già rispondono in solido per obblighi di legge delle obbligazioni assunte nei confronti del cittadino-paziente.

Certi di un pronto riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Presidente Nazionale AIO
Vincenzo Musella



Il Presidente Nazionale ANDI
Carlo Ghirlanda

